

Sintesi del Ricorso pendente innanzi il TAR Sicilia - Palermo - Sezione Prima - RG 1932/2018

Con ricorso depositato il 15.10.2018, RG 1932/2018, previamente notificato al resistente ed ai controinteressati, il Comune di Castellammare del Golfo chiedeva che il TAR Sicilia Palermo volesse annullare, previa sospensione

- il DDG rep n.291 del 22.05.2018, comunicato al Comune di Castellammare del Golfo con nota prot. n. 23322 del 21.06.2018, inviata a mezzo pec in data 28.06.2018, avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco (Allegato 1) delle istanze ritenute non ricevibili e non ammissibili, nella parte in cui risultano non ammesse le istanze di finanziamento presentata dal Comune di Castellammare del Golfo, a valere sulla linea di intervento di cui all'azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- il DDG n. 290/2018 del 22.05.2018, avente ad oggetto l'elenco degli interventi ritenuti ammissibili, nella parte in cui i progetti presentati dal Comune ricorrente non risultano inseriti;
- del DDG 491 del 9.07.2018, avente ad oggetto la rettifica degli elenchi relativi alle istanze ritenute ammissibili di cui al DDG 290/2018, e delle istanze ritenute non ammissibili di cui al DDG n.291/2018;
- il DDG 569/2018 del 25.07.2018 avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco provvisorio delle operazioni ritenute non ammissibili all'esito della valutazione;
- e il DDG n. 570/2018 del 25.07.2018 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili, nella parte in cui i progetti presentati dal Comune ricorrente non risultano inseriti

previa sospensione degli stessi, che veniva concessa con ordinanza cautelare n. 108 del 25.01.2019.

Precedentemente, con ordinanza Collegiale n. 2595/2018 del 10.12.2018, il TAR Sicilia Palermo disponeva che l'amministrazione resistente volesse fornire *“documentati chiarimenti, in apposita relazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sulle ragioni dell'esclusione del Comune ricorrente, avuto riguardo agli argomenti di censura svolti in ricorso”*.

L'amministrazione solo in esito alla definizione della fase cautelare, e dunque successivamente alla sospensione dei provvedimenti impugnati disposta dall'Ecc.mo Tar, provvedeva al deposito della

nota prot. 3177 del 23.01.2019, depositata in giudizio in data 28.01.2019, e comunicata in pari data a mezzo della quale lungi dal rendere i chiarimenti richiesti da Codesto Giudicante ha di fatto reiterato e ribadito insistendovi, gli stessi motivi che hanno portato all'esclusione del Comune di Castellammare del Golfo dalla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali.

Il Comune di Castellammare del Golfo, quindi, con motivi aggiunti al ricorso impugnava e chiedeva altresì l'annullamento

- della nota dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia, prot. 3177 del 23.01.2019, depositata in giudizio in data 28.01.2019, e comunicata in pari data, in tardivo adempimento all'ordinanza Collegiale n. 2595/2018 del 10.12.2018 del TAR Sicilia Palermo;
- dell'avviso pubblico relativo alla procedura di che trattasi nelle parti di seguito precisate;
- nonché di ogni altro atto contestuale, concomitante, successivo o comunque connesso, anche di tipo endoprocedimentale e/o istruttorio, allo stato non conosciuto.

Il contenzioso è sorto in quanto il Comune di Castellammare ha partecipato alla selezione per la concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche.

Trattasi di interventi finanziati mediante le risorse appostate sull'asse 4 azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato da FSE.

Segnatamente, l'amministrazione comunale ha presentato tre progetti per un contributo complessivo pari a circa € 3.000.000,00, per la riqualificazione di immobili del patrimonio comunale mediante l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile, efficientamento energetico e riduzione dei consumi.

Oggetto degli interventi previsti sono in particolare i seguenti edifici comunali:

- La sede comunale distaccata dell'Ufficio tecnico
- La scuola elementare F. Crispi;
- La scuola elementare L. Pirandello.

A tal fine, attenendosi alle prescrizioni dell'avviso di selezione, la medesima amministrazione allegava alla domanda di ammissione tutta la documentazione prescritta, rendendo del pari le dichiarazioni sostitutive richieste dall'avviso.

Segnatamente, e per quel che in questa sede rileva, secondo le previsioni dell'avviso (punto 2) gli enti richiedenti avrebbero dovuto spedire, o consegnare brevi manu, tutti i documenti espressamente indicati e contenuti in appositi DVD, uno per ogni progetto, firmando digitalmente i singoli file contenenti i documenti allegati. In particolare l'avviso richiedeva che fossero allegati, e firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente ovvero da un soggetto delegato, sia la domanda di ammissione al contributo, sia l'eventuale delega.

Ebbene, l'amministrazione comunale procedeva alla collazione dei suddetti DVD, allegando la documentazione richiesta e recapitandoli nei termini previsti.

Ed è bene sin d'ora evidenziare che tutti i documenti allegati venivano sottoscritti dall'Ing. Simone Cusumano, nominato RUP e REO, ai fini della partecipazione e per i tre progetti, giusta Determina Sindacale n. 47 del 09.11.2017, allegata con la lettera "Q" a ciascuno dei tre DVD depositati dal Comune ricorrente.

Sennonché, del tutto irragionevolmente, con nota pec del 28.06.2018 l'amministrazione odierna resistente comunicava l'avvenuto inserimento dei progetti presentati dal Comune ricorrente tra quelli irricevibili ed inammissibili, e segnatamente ai numeri 6, 14 e 18 dell'Allegato 1 al DDG 291 del 22.05.2018, in ragione dell'asserita mancanza della delega del legale rappresentante al firmatario della domanda di ammissione.

Si rinvia, per maggiori dettagli, alle copie integrali dei ricorsi, qui allegati con i numeri 2.2 e 2.3.

Alcamo - Palermo, 10.03.2020

Firmato digitalmente dall'avv. Maria Anna Stellino